

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SILVESTRI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

FATTO

La ricorrente riferisce di aver incassato il valore di alcuni buoni fruttiferi a lei intestati nel 2019 e di essersi poi rivolta all'intermediario per ottenere copia di tali titoli al fine di poter verificare la correttezza delle somme ricevute.

Insoddisfatta della prodromica interlocuzione con l'intermediario, si rivolge all'Arbitro al quale chiede di ottenere copia dei buoni fruttiferi portati all'incasso e un indennizzo per mancato riscontro al reclamo.

Costitutosi, l'intermediario eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per assenza del relativo reclamo. Invero, dalle verifiche effettuate presso i suoi archivi non risulta pervenuto alcun reclamo a nome della ricorrente.

Evidenziando che la fase preventiva di reclamo, per uniforme e consolidata giurisprudenza di questo Arbitro, deve essere considerata quale condizione di procedibilità per il valido esperimento del procedimento, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

In subordine, eccepisce l'assoluta infondatezza nel merito del ricorso.

A tale riguardo, chiarisce, innanzitutto, che la ricerca patrimoniale è un servizio a pagamento per il quale è prevista la corresponsione di una commissione. In particolare, per poter avviare tale ricerca è necessario verificare che il richiedente sia legittimato alla ricerca stessa e che si proceda alla sua corretta identificazione nonché a circoscrivere, qualora possibile, l'ambito territoriale entro il quale la ricerca deve essere compiuta.

Precisa che la richiesta può essere presentata presso qualsiasi Ufficio compilando l'apposito modulo. Nel caso di specie, la istanza della ricorrente non ha seguito il suddetto *iter* procedurale, non essendo stata presentata sul modulo appositamente predisposto.

Evidenzia poi la necessità che richiesta sia presentata presso un ufficio di esso intermediario.

Da ultimo, rappresenta che la richiesta avanzata dalla ricorrente è generica, non avendo la stessa fornito gli elementi indispensabili per l'individuazione delle operazioni oggetto di controversia, come ad esempio l'ufficio presso il quale i Buoni Fruttiferi sono stati



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rimborsati, nonché il periodo entro il quale circoscrivere la ricerca.

DIRITTO

La domanda attiene al diritto della ricorrente di ricevere copia dei buoni fruttiferi postali dalla stessa incassati nel 2019.

Il ricorso appare in parte fondato.

Il Collegio preliminarmente reputa di non accogliere l'eccezione sollevata dall'intermediario circa la mancanza del reclamo. In sede di repliche, l'istante ha infatti versato in atti evidenza della ricezione del reclamo da parte dell'intermediario tramite PEC, risultando così documentati sia la relativa ricevuta di accettazione e che quella di avvenuta consegna.

Quanto al merito della domanda, il Collegio ritiene che la richiesta avanzata dalla ricorrente di ottenere copia dei BPF sia meritevole di piena protezione giuridica, senza che possano assumere rilievo impeditivo al suo esercizio le censure, addotte dall'intermediario, circa la genericità della stessa richiesta, a fronte della indicazione, negli atti del presente procedimento, dell'ufficio dell'intermediario presso il quale i buoni in oggetto erano stati incassati e dell'anno in cui è avvenuto l'incasso. Invero, ad avviso di questo Collegio, ove anche non si ritenesse la predetta richiesta di copia dei buoni riconducibile all'ambito applicativo dell'art. 117 del TUB, in quanto riguardante titoli già incassati, la stessa potrebbe ben essere collocata nella sfera di applicazione dell'art. 119, comma 4 TUB (in senso analogo, con specifico riferimento ad una richiesta di copia di BFP, ABF Roma, n. 25157/19), non essendo ancora trascorso, dall'operazione di incasso dei titoli, il termine decennale ivi indicato.

Non meritevole di accoglimento, in quanto carente sul piano dell'individuazione del proprio fondamento giuridico come su quello probatorio, appare invece la domanda di indennizzo avanzata dalla ricorrente per il mancato riscontro al reclamo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto della ricorrente alla consegna della documentazione nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e alla ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO